



# COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 - P.zza L. da Vinci - Tel. 0341.708111 - Fax 0341.700337 - C.F. P.I. 00629950130  
e.mail [info@mandellolario.it](mailto:info@mandellolario.it) - [www.mandellolario.it](http://www.mandellolario.it)

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE



**ART. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina le entrate comunali tributarie ed è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge, nonché i vigenti regolamenti comunali relativi alle singole entrate.

**ART. 2**  
**DISCIPLINA DELLE ENTRATE**

1. Il Comune può disciplinare, con Regolamento da approvare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

**ART. 3**  
**DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE**

1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate , con apposita deliberazione dell'organo competente , in modo da rispettare l'equilibrio di bilancio entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione.
2. In caso di mancata adozione delle deliberazione di cui al comma precedente , si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate nel corso dell'anno precedente.

**ART. 4**  
**AGEVOLAZIONE E RIDUZIONI**

1. Nei Regolamenti disciplinanti le singole entrate possono essere previste ipotesi di agevolazioni e riduzioni nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia.

**ART. 5**  
**FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI**

1. Spettano al responsabile dei tributi tutte le attività utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.
2. Nel caso di affidamento a terzi della gestione dei tributi, il funzionario responsabile dei tributi cura i rapporti con il concessionario ed effettua il controllo della gestione.

**ART. 6**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE**

1. Il Consiglio Comunale individua le forme di gestione delle entrate tributarie, tra quelle previste dalla legge, nel rispetto degli obiettivi di economicità , funzionalità , efficienza ed equità , tenendo conto della struttura organizzativa ottimale per l'Ente e dei relativi costi.
2. L'affidamento a terzi della gestione delle entrate tributarie non deve comportare oneri aggiunti per i contribuenti.

**ART. 7**  
**ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE ENTRATE**

1. Il funzionario responsabile dei tributi provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle comunicazioni ed in generale di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti dalla legge o dai regolamenti che disciplinano le entrate tributarie .
2. Per svolgere le attività di controllo di cui al presente articolo l'Ente si avvale di tutti i poteri, anche ispettivi, previsti dalle legge e dai regolamenti vigenti.

**ART. 8**  
**ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere svolta nel rispetto dei criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure e tenendo conto dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente.
2. Per ogni singolo atto di imposizione è prevista una somma a titolo di rimborso per le spese di notificazione, nella misura prevista dal D.M. 08.01.2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In caso di affidamento in concessione della gestione delle entrate, l'attività di accertamento deve essere effettuata dal concessionario secondo quanto stabilito dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

**ART. 9**  
**RISCOSSIONE E RIMBORSO DI SOMME DI MODESTO AMMONTARE**

1. L'importo, già arrotondato ai sensi dell'art.1, comma 168, della legge 296/06, dovuto a titolo di versamento volontario non è da effettuarsi se pari o inferiore a:
  - €. 5,00 – Ici e Tassa rifiuti (importo annuale)
  - €. 2,00 – Imposta Comunale sulla pubblicità (versamento annuale o periodico)
  - €. 1,00 – Diritto sulle pubbliche affissioni (singolo versamento).
2. Non si procede alla riscossione coattiva dei crediti relativi ai tributi comunali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo dalle sanzioni amministrative o interessi, sia pari o inferiore ad euro 6,00 per anno, salve le diverse disposizioni previste dalle specifiche disposizioni di legge o regolamentari delle singole entrate.

3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica in caso di recidiva per due o più periodi d'imposta relativi al medesimo tributo ed al medesimo soggetto passivo ed, in ogni caso, non si deve intendere come franchigia.
4. Non si procede al rimborso dei tributi comunali erroneamente versati, qualora l'importo da rimborsare sia pari o inferiore ad euro 6,00 per anno.

## **ART. 10 ARROTONDAMENTO**

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

## **ART. 11 COMPENSAZIONI DI DEBITI E CREDITI TRIBUTARI**

E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le disposizioni del presente titolo:

1. Il contribuente, nei termini di versamento dei tributi, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo (compensazione verticale), senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto di rimborso.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro il termine di 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi :
  - generalità e codice fiscale del contribuente;
  - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
  - l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno d'imposta;
  - l'attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate a compensazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiore del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione non è ammessa nelle ipotesi della Tassa Rifiuti Solidi Urbani in quanto su quest'ultimo tributo si applicano addizionali ex E.C.A., tributi provinciali e compensi, che ne risulterebbero alterati dalla compensazione.

## **ART. 12 SANZIONI TRIBUTARIE**

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate ai sensi dei decreti legislativi del 18 dicembre 1997, n. 471,472 e 473.

**ART. 13**  
**FORME DI RISCOSSIONE**

1. Le modalità di riscossione volontaria e coattiva dei tributi sono definite nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrate sulla base dei criteri stabiliti dalla legge vigente.  
Ricorrendo le condizioni operative la riscossione del tributo potrà avvenire mediante utilizzo del mod. F24.

**ART. 14**  
**INTERESSI**

1. Nel caso di mancato o tardivo pagamento alle scadenze stabilite di somme spettanti all'Amministrazione comunale, nonché in base a provvedimenti di accertamento/ingiunzione, sono dovuti gli interessi, determinati ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge n.296/06 in misura pari al tasso di interesse legale.
2. Gli interessi, di cui al precedente comma, sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Gli interessi sopra determinati si applicano a tutti i rapporti d'imposta pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e non ancora conclusi con l'emissione di un provvedimento amministrativo.

**ART. 15**  
**APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE**

1. Si applicano i principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo statuto dei diritti del contribuente e del D. Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, di seguito riportati negli articoli 16 al 18 del presente regolamento.

**Art. 16**  
**INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE**

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Amministrazione comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia tributaria.

**ART. 17**  
**CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE**

1. A norma dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Amministrazione Comunale assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari. L'Amministrazione Comunale assume iniziative volte a garantire che i

modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

2. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione Comunale o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dell'azione amministrativa.

#### **ART. 18**

#### **CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI**

1. Secondo le disposizioni dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti emessi dall'Amministrazione Comunale devono essere motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Gli atti dell'Amministrazione Comunale devono tassativamente indicare l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela e le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

#### **ART. 19**

#### **TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLE BUONA FEDE. ERRORI DEL CONTRIBUENTI**

1. A norma dell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 i rapporti tra il contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

#### **ART. 20**

#### **REGOLAMENTI SPECIFICI**

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo Regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

**ART. 21**  
**NORME FINALI**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento , si applicano le disposizioni di leggi vigenti.
2. E' abrogata ogni norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

**ART. 22**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2007.